

Sentenza N. P. 11612/11  
 Spediz. n. 7/12/11  
 Depositata n. 19 DIC 2011  
 Rg. N. 28867/11  
 Cron. N. 15/10/11  
 Rep. N. 15/10/11  
 ESSENTE DA IMPOSTE

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI TORINO, SEZ. III** ART 48 LG 374/81

nella persona del dott. Franco MASSACESI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile n° 28867/11, promossa dalla Sig.ra Clelia Eleonora, residente in Torino ed ivi elettivamente domiciliata presso l'Avv. Angelo Massimo PERRINI, con studio in C.so Tassoni, 12, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione (ATTRICE);

Contro: il Sig. Francesco Moro, (CONVENUTO CONTUMACE);

E contro: la Fondiaria Sai S.p.A. e la SARA Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", corrente in Roma, costituitasi in giudizio quale mandataria di Fondiaria SAI, corrente in Torino, C.so G. Galilei, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Alberto CIANI, con studio in Torino, Via Magenta, n° 41, ove elegge domicilio, che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e che dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al numero di FAX 011.5176344 o all'indirizzo mail [avvcarloalbertociani@cnfpec.it](mailto:avvcarloalbertociani@cnfpec.it) (MANDATARIA DELLA CONVENUTA).

Oggetto: Risarcimento danni materiali derivanti da incidente stradale.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 07/12/11, in ottemperanza all'ordinanza di questo G.d.P del 19/10/11, le parti costituite precisavano, segnatamente con riferimento alle eccezioni procedurali di parte attrice, nei termini di cui in prosieguo, le proprie, rispettive conclusioni:

Parte attrice:

Voglia il Giudice di Pace di Torino,  
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via principale

- Dichiarare inammissibile l'intervento della Sara Assicurazioni per i motivi tutti illustrati all'udienza del 17/10/2011;
- Dichiarare tenuta e condannare Sara Assicurazioni al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che si propone in € 500,00 o quell'altra in via equitativa determinanda ex art. 1226 c.c.;
- Dichiarare tenuta e condannare Fondiaria Sai Assicurazioni e il sig. Contegreco Francesco congiuntamente, disgiuntamente e in solido al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice nella misura di € 3.388,31 in atti indicata o in quell'altra determinanda in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio e quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

In subordine

- Dichiarare inammissibile l'intervento della Sara Assicurazioni per i motivi tutti illustrati all'udienza del 17/10/2011;
- Dichiarare tenuta e condannare Sara Assicurazioni al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura che si propone in € 500,00 o quell'altra in via equitativa determinanda ex art. 1226 c.c.;
- Condannare altresì la Sara Assicurazioni al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio e quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro;



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "R" or similar character.

- 
- Disporre con separato provvedimento per la prosecuzione della causa e la trattazione del merito tra le parti originarie del processo.

SARA Assicurazioni S.p.A., quale mandataria di Fondiaria SAI S.p.A.:

Ogni contraria istanza eccezione, deduzione disattesa, volgia il Giudice di Pace, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, previa CTU meccanico comparativa;

in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni in fatto poste a fondamento della domanda;

nel merito, dato atto che la SARA Assicurazioni ha corrisposto a titolo di risarcimento del danno la somma di € 500,00, respingere le ulteriori domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

Col favore delle spese di giudizio tutte Iva e Cpa e rimborso forfetario compresi.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. Francesco [redacted] ed alla Fondiaria SAI S.p.A., la Sig.ra Clelia Eleonora I [redacted] le evocava in giudizio avanti questo Giudice di Pace.

Parte attrice agiva per il risarcimento dei danni materiali asseritamente riportati a seguito di sinistro stradale verificatosi in Poggio Imperiale (FG) in data 16/08/10, quantificati in € 3.888,31.

Precisato di aver ricevuto dalla propria Compagnia di assicurazioni (SARA ass.ni S.p.A.) l'importo di € 500,00, l'attrice agiva, ex artt. 144, 145 e 148 del C.d.A. e nei termini di cui all'art. 2054 C.C., nei confronti dell'assunto responsabile civile e della sua Compagnia di Assicurazioni.

Il convenuto Sig. Francesco [redacted] non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.



Si costituiva, invece, con comparsa di costituzione e risposta, la SARA Assicurazioni S.p.A., Compagnia che assicurava l'attrice, in veste di mandataria di Fondiaria SAI S.p.A., in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza, che eccepiva la nullità, per indeterminatezza dello stesso, dell'atto di citazione e contestava la quantificazione dei danni esposta da parte attrice.

Con nota a verbale dell'udienza del 12/10/11, parte attrice formulava una serie di eccezioni procedurali e richiedeva la declaratoria della contumacia della Fondiaria SAI e l'estromissione della SARA Assicurazioni.

A fronte delle eccezioni procedurali di parte attrice, il G.d.P. – evidenziato che l'eventuale accoglimento delle stesse potrebbe comportare la definizione del processo quantomeno nei confronti di una delle parti - invitava le parti costituite a concludere sul punto ed, acquisite le conclusioni delle parti stesse, tratteneva a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale rispetto all'eventuale disamina delle eccezioni della SARA Assicurazioni S.p.A., devono essere valutate le eccezioni di parte attrice in base alle quali l'attrice stessa ha richiesto l'estromissione della suddetta Compagnia e la declaratoria della contumacia della Fondiaria SAI S.p.A..

Premesso che SARA Assicurazioni S.p.A. ha prodotto in giudizio "Mandato irrevocabile di rappresentanza", in data 17/01/11, della Fondiaria SAI S.p.A., parte attrice, che non ha accettato il contraddittorio con la Compagnia costituita in giudizio, ha eccepito quanto segue:

- Vizio assoluto di procura in capo al difensore ipoteticamente costituito per Fondiaria Sai S.p.A., che, conseguentemente, deve essere dichiarata contumace;



- Non validità del mandato, in quanto sottoscritto in data 17/01/11 dall'Amministratore delegato della Fondiaria SAI, assuntamente cessato dalle funzioni alla fine del Gennaio 2011, prima della notifica dell'atto di citazione;
- Inidoneità del mandato a superare i contenuti della sentenza n° 180/2009 della Corte Costituzionale, avendo come oggetto “..ogni attività ..che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli sardt. 141 e 149”, quindi non nei casi di azione nei confronti del responsabile civile e della sua Compagnia di assicurazioni;
- Sussistere un evidente conflitto di interessi tra le due Compagnie, in quanto vi è un'unica procura alle liti, rilasciata dalla SARA, ad un Procuratore legale che risulta, in base all'intestazione dell'atto, contemporaneamente difensore dell'interveniente SARA e portatore delle ragioni sostanziali della convenuta Fondiaria SAI, di talché il difensore stesso rischia di rispondere in proprio delle spese di lite;
- La spendita della qualità di “mandataria” non legittima la SARA a stare in giudizio per conto della Fondiaria SAI, perché ciò è espressamente vietato dall'art. 81 c.p.c., che vieta la sostituzione processuale fuori dai casi espressamente previsti dalla legge. D'altra parte, la Fondiaria SAI non è costituita in giudizio, né dichiara di farlo, dal momento che nessun suo rappresentante ha conferito valida procura al difensore e, pertanto, deve essere dichiarata contumace;
- In ogni caso, vi è un evidente conflitto di interessi tra le Compagnie, in quanto, nel caso di caso di condanna della Fondiaria SAI, per l'importo di cui alla domanda di parte attrice, questo supera l'importo del “forfait” che verrebbe corrisposto alla gestonaria, conflitto che comporta la nullità della procura in



quanto, come sancito dalla Cassazione (Sent. 2779/68, n° 1860/84 e n° 782/93) “non possono giudicarsi sostanzialmente regolari le procure conferite da parti che risultino nel processo in contrasto di interessi”;

- Neppure può essere richiamato l’art. 77 c.p.c., che fa riferimento al rapporto tra il legale rappresentante ed il soggetto, persona giuridica, evocato in giudizio, che può conferire procura alle liti all’avvocato;
- L’attività difensiva della SARA risulta in contrasto con i principi di cui all’art. 111 Cost., oltre che ai dettami dell’art. 88 c.p.c.(obbligo di lealtà processuale) con conseguente configurazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c..

Tali eccezioni devono essere riconosciute in gran parte fondate.

In particolare:

- E’ dimostrata l’esistenza di un conflitto di interessi tra la SARA Ass.ni e la Fondiaria SAI, in base ai rilievi di parte attrice;
- Del pari, deve essere riconosciuta la violazione del disposto dell’art. 81 c.p.c..

Proprio i presupposti del conflitto di interessi – come evidenziato da parte attrice – consentirebbero l’intervento volontario della SARA Assicurazioni, portatrice di un interesse proprio, ma non la costituzione della stessa – come previsto dal mandato prodotto in giudizio - in nome e per conto, od anche solo in nome della Compagnia evocata in giudizio.

Tali rilievi risultano assorbenti rispetto alle altre eccezioni di parte attrice.

Pertanto, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta Fondiaria SAI S.p.A. e deve essere estromessa la SARA Assicurazioni S.p.A..

In relazione alla novità delle motivazioni addotte dalla SARA Assicurazioni S.p.A. rispetto ad altri casi (di intervento volontario, già oggetto di univoche decisioni di questo Ufficio) non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c..

In fine, in relazione all'estromissione della SARA Assicurazioni S.p.A., non possono essere prese in considerazione le eccezioni proposte dalla stessa.

Per lo stesso motivo si dispone la prosecuzione del processo tra le parti originarie.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base alla nota depositata dal Procuratore di parte attrice.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'art. 282 C.P.C..

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Torino

- Dichiaro contumace la convenuta Fondiaria SAI S.p.A.;
- Estromette dal giudizio la SARA Assicurazioni S.p.A.;
- Condanna la SARA Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore" della stessa, al pagamento delle spese legali e di giudizio, che liquida in € 1.388,00, di cui € 578,00 per diritti, € 710,00 per onorari ed € 100,00 per spese esenti (oltre a rimborso forfetario spese generali C.P.A. ed I.V.A.);
- Dispone che la causa sia rimessa sul ruolo per la prosecuzione del processo tra le parti originarie e la rinvia, impregiudicate le istanze istruttorie di parte attrice, all'udienza del 31/01/12, ore 10,30.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Torino, in data 18 Dicembre 2011.

Il Giudice di Pace

*Dott. Franco MASSACESI*

Depositata in Cancelleria in data 19 DIC 2011

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE B3  
Il Cancelliere

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE B3

